



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 60 del 30/10/2019

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO N. 1383/2015 E TAR CALABRIA 1294/2017

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	X				
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di **PRESIDENTE** Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto: “

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO N. 1383/2015 E TAR CALABRIA 1294/2017

IL PRESIDENTE, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali Daniele Ponte, avente ad oggetto:

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)
DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO N. 1383/2015 E TAR CALABRIA 1294/2017**

Presenti e votanti n. 12

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali Daniele Ponte, avente ad oggetto:

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)
DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO N. 1383/2015 E TAR CALABRIA 1294/2017**

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.

DELIBERA

Con la seguente votazione:

- *Presenti e votanti n. 12*
- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE-CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -*

- Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore dell'Avv. RINALDO TALARICO pari all'importo complessivo così ammontante:

- competenze e spese liquidate in sentenza € 11.964,78

- spese vive non imponibili € 8.095,75

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO €20.060,53 derivante da Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1383/2015 e TAR Calabria n. 1294/2017.

- 3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

- 4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DANIELE PONTE

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE

IL SEGRETARIO

Dott.  Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Avv.  Vincenzo Carrozzino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il al n.....

12.1 NOV. 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO CZ N. 1383/2015 E TAR CALABRIA N. 1294/2017.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Considerato che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- Con Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 14/01/2019 è stato riconosciuto il debito fuori Bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva n. 1383/2015 emessa in data 14.10.2015 dalla Corte di Appello di Catanzaro nell'importo complessivo pari ad Euro 160.585,58 in favore della Sig.ra Leo Servidio Enrichetta;

- che con la suddetta deliberazione il commissario ad acta ha provveduto a dare esecuzione della sentenza di che trattasi, fra l'altro incaricando (cfr. punto 6 del deliberato) *"il Responsabile del settore Affari istituzionali del Comune di Belvedere M.mo per gli adempimenti di legge conseguenti all'adozione della presente deliberazione e in particolare per quelli evidenziati al 4 capoverso della premessa (spese processuali oltre accessori e spese della consulenza tecnica d'ufficio), nonché per gli altri di natura amministrativa occorrente"*;
- che detto Responsabile ha provveduto in esecuzione ma la relativa determinazione non è divenuta esecutiva a causa della mancanza dei fondi di Bilancio necessari a farvi fronte per come richiesto dal combinato disposto degli artt. 147-bis e 153 del D.Lgs. n. 267/2000.;
- che così dette spese vanno a rivestire la qualità di debiti fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;
- con nota prot. 5266/2019 l'Avv. Rinaldo Talarico ha inviato il dettaglio delle competenze legali liquidate dall'autorità giudiziaria a carico del comune di Belvedere M.mo;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Ritenuto pertanto dover provvedere al riconoscimento delle spese di lite così come stabilito in sentenza;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Affari Istituzionali la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;


Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

P R O P O N E

- 1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio in favore dell'Avv. Rinaldo Talarico pari all'importo complessivo così ammontante:
 - Competenze liquidate in sentenza € 11.964,78
 - Spese vive non imponibili € 8.095,75
 - TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 20.060,53 derivante da Sentenza della Corte di Appello CZ n. 1383/2015 e Tar Calabria n. 1294/2017.
- 3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12/2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico - Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Settore



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza
10 OTT 2019
Prot. IV 14323

Verbale n. 54	OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
Data 23.10.2019	

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: **DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000;**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 4.055.673,21 così riepilogati:

CAUSALE	IMPORTO
a) sentenze esecutive	€ 1.399.866,56
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2.655.806,65
Totale debiti fuori bilancio €	€ 4.055.673,21

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


parere FÀVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nei confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362,25;
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47;
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132.046,50;
- Debito nei confronti della sigr.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP;
- Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201.572,01;
- Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;
- Quota capitale Decreto Ingiuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);
- Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;
- Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.


L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Firomena Chiarina Turano



Il debito fuori bilancio che oggi è oggetto di riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto derivante da atto giudiziario esecutivo, non essendo stato tempestivamente portato all'approvazione del Consiglio Comunale, contravvenendo alla normativa vigente che impone l'approvazione di tale tipologia di debito nell'anno di competenza, comporta il nostro voto contrario alla sua approvazione.

Pubblicato il 09/08/2017

N. 01294/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01496/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2016, proposto da:
Ebrichetta Leo Servidio, rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Talarico, Rinaldo Talarico, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

contro

Comune di Belvedere Marittimo non costituito in giudizio;

*per l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di
Catanzaro n. 1383/2015;*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la sentenza n. 1383/2015 della Corte di Appello di Catanzaro recante la condanna del Comune di Belvedere a corrispondere alla ricorrente somme di denaro;

Ritenuto che non risulta essere stata data esecuzione alla predetta decisione, ormai divenuta definitiva e che è scaduto il termine di moratoria di 120 giorni, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo;

Ritenuto di dover porre le spese del presente giudizio a carico dell'amministrazione soccombente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune di Belvedere Marittimo di eseguire la sentenza n. 1383/2015 della Corte di Appello di Catanzaro, entro sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, con ulteriori interessi fino al soddisfo.

Nomina sin da ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Belvedere Marittimo o un suo delegato, perché si sostituisca alla P.A. soccombente, in caso di perdurante inottemperanza e su istanza di parte, determinandone sin da ora il compenso in complessivi euro 1.200,00 da porre a carico del Comune soccombente.

Condanna il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori, se dovuti ed oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente FF

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Emiliano Raganella

Nicola Durante

IL SEGRETARIO



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 01

del 14 gennaio 2019

ORIGINALE

OGGETTO: *Enrichetta LEO SERVIDIO* - Piano di RECUPERO URBANO Loc. MONTI (Fg. 36 part. IIe 764 e 769) - Sentenze CORTE APPELLO Catanzaro n. 1383/2015 e TAR Calabria n. 1294/2017. PROVVEDIMENTI in ADEMPIMENTO=

Addì QUATTORDICI del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILADICIOTTO

(14.01.2019)

in Belvedere Marittimo (Cosenza), alle ore 11.00 nella Sede Comunale e nell'Ufficio di Segreteria, il dr. Ernesto GAGLIARDI, Segretario Comunale di Belvedere Marittimo, nella qualità di Commissario ad Acta in forza della Sentenza del Tribunale Amministrativo (T.A.R.) per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1294/2017 Reg. Prov. Coll. del 28.06.2017 ha predisposto la proposta di deliberazione entro riportata in funzione sostitutiva del Consiglio Comunale dello stesso Comune.

II COMMISSARIO ad ACTA

PREMESSO:

CHE "con citazione notificata il 26.05.2010 per l'udienza del 16.11.2010, LEO SERVIDIO Enrichetta conveniva" dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro "il Comune di Belvedere Marittimo proponendo opposizione alla stima dell'indennità di esproprio di un terreno di sua proprietà, sito nel predetto Comune censuario, al foglio 36, p.lle 764 e 769" per i lavori di realizzazione del Piano di Recupero Urbano per i quali "gli era stata offerta un'indennità di € 47.254,50 (...)" in forza del decreto di espropriazione notificato il 27.04.2010 chiedendo che "l'indennità di espropriazione fosse determinata in ragione dell'effettivo valore venale del fondo con la condanna del Comune al pagamento della giusta indennità di espropriazione e di ogni altra indennità dovuta (...)"

CHE in corso di causa è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio;

CHE con Sentenza n. 1383/2015 emessa in data 14.10.2015 la adita Corte d'Appello di Catanzaro, 2^a Sezione Civile, in accoglimento dell'opposizione e definitivamente pronunciando ha tra l'altro provveduto a determinare "l'indennità di espropriazione in € 190.027,00" ordinando "al Comune di Belvedere M.mo il deposito della differenza tra quanto già depositato per tale titolo ed il predetto importo di € 190.027,00, oltre interessi legali dalla data di emissione del decreto di espropriazione al deposito stesso";

CHE nella stessa sentenza la Corte adita ha disposto la condanna del Comune di Belvedere Marittimo "al rimborso, delle spese processuali in favore della parte attrice, che liquida in complessivi € 7000,00 oltre accessori come per legge;" ponendo altresì "definitivamente a carico del Comune di Belvedere M.mo le spese della consulenza tecnica d'ufficio";

CHE sul ricorso n. 1496 Reg. Gen. del 2016 proposto dalla stessa Enrichetta LEO SERVIDIO per l'ottemperanza del Comune di Belvedere Marittimo alla citata sentenza della Corte d'Appello, la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo della Calabria ha emesso la sentenza n. 1294/2017 REG.PROV.COLL. del 28.06.2017 con la quale, sul presupposto che "non risulta essere stata data esecuzione alla predetta decisione, ormai divenuta definitiva e che è scaduto il termine di moratoria di 120 giorni", ha ordinato "al Comune di Belvedere Marittimo di eseguire la sentenza n. 1383/2015 della Corte d'Appello di Catanzaro" nominando "quale commissario ad acta il Segretario Generale di Belvedere Marittimo (...), perché si sostituisca alla P.A. soccombente, in caso di perdurante inottemperanza e su istanza di parte, determinandone sin da ora il compenso in complessivi euro 1.200,00 da porre a carico del Comune soccombente";

CHE i legali di fiducia della Sig.ra LEO SERVIDIO Enrichetta avv. ti Matilde e Rinaldo Talarico in Rogliano (CS), con nota datata 30.11.2017, trasmessa l'1.12 ed acquisita al protocollo del Comune di Belvedere Marittimo in data 04.12.2017 con il n. 16942, hanno fatto richiesta "acché il Segretario Generale p.t. del Comune di Belvedere Marittimo, con i poteri e con la funzione ... conferitagli dall'autorità giudiziaria amm.va proceda ... ad eseguire la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1383/2015 e gli atti successivi connessi";

CHE, per poter dare puntuale esecuzione alla Sentenza su citata è necessario che, preliminarmente, questo Ufficio provveda a:

A. riconoscere, in mancanza di idonea previsione, la natura di debito fuori bilancio della somma capitale in sentenza, in applicazione dell'art. 194 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

B. reperire idonee fonti di finanziamento per il debito riconosciuto, se del caso ricorrendo alla stipula di idoneo mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti in Roma ai sensi del comma 3 dell'art. 194 citato in combinato con gli artt. 202 e ss.;

C. provvedere al deposito delle somme presso la stessa Cassa Depositi e Prestiti in Roma;

D. disporre in esecuzione alla liquidazione delle altre, diverse spese al cui pagamento l'ente è stato condannato e di cui al precedente quarto capoverso;

curando, per le suddette singole procedure, le relative fasi istruttorie;

CHE a tal fine con nota n. 4630 di Prot. in data 22.03.2018, sollecitata con successiva nota n. 6495 del 26.04.2018, questo Ufficio, nella qualità, ha richiesto al Responsabile del Settore Tecnico/Urbanistico e a quello del Settore Economico del Comune di Belvedere Marittimo, di rimettere la documentazione amministrativa relativa anche alla pratica di che trattasi;

CHE dette richieste sono state riscontrate dal Responsabile del Settore Tecnico/Urbanistica con nota senza protocollo del 27.04.2018 e da quello del Settore Finanziario con nota n. 5933 datata 17.04.2018;

CHE, successivamente, a causa delle problematiche tecniche e contabili che la fattispecie poneva, questo Ufficio ha sviluppato diverse fasi interlocutorie verbali, sia con il Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistica che con quello del Settore Economico del Comune di Belvedere Marittimo, finalizzate ad acquisire la documentazione necessaria ad esplicitare le procedure seguite dal Comune stesso per la pratica di che trattasi, così da definire le giuste posizioni delle parti e, per contro, tracciare il prosieguo giuridico-amministrativo e contabile;

CHE, per quanto qui rileva, dall'esame dei documenti acquisiti è emerso in particolare:

1) sotto l'aspetto tecnico (nota Settore Tecnico del 24.04.2018)

1.1. in sede amministrativa, nel nuovo Piano Particellare d'Esproprio, allegato alla Relazione di esproprio approvata dalla Giunta Comunale di Belvedere Marittimo con deliberazione n.17 del 13.02.2009, nell'ambito del Progetto definitivo dei lavori relativi al "Piano di recupero urbano - Loc. Monti" (già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2007 e rimodulato con successiva deliberazione consiliare n. 65 del 29.09.2008) per la particella 764 da espropriare per 19 mq e per la particella n. 769, anche essa al Foglio n. 36, a titolo di indennità di esproprio provvisoria si prevedevano in favore della Sig.ra LEO SERVIDIO Enrichetta rispettivamente le somme di € 57,00 e di € 47.197,50 per in totale di € 47.254,50;

1.2. il Direttore Generale di Belvedere Marittimo in data 23.03.2010 con il n. 5123 ha emanato specifico "Decreto di esproprio (art. 23 dpr 327/01 e m.l. degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di realizzazione Piano di Recupero Urbano Loc. Monti" nel Comune di Belvedere Marittimo, nel quale risulta confermata detta indennità provvisoria d'esproprio totale di € 47.254,50;

1.3. in data 24.06.2011 risulta sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Calabria ed il Comune di Belvedere Marittimo "rivolto ad assicurare la realizzazione degli interventi proposti nel PRU di che trattasi";

1.4. per come si evince dalla premessa al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 6.09.2011 approvativo dell'Accordo di programma di cui al punto precedente, "con la delibera di Giunta regionale n. 610 del 27.09.2000 è stata effettuata la ripartizione delle risorse e sono stati localizzati gli interventi relativi ai programmi di Recupero Urbano (PRU) (...) ed è stata, tra le altre, selezionata la proposta di programma di Recupero Urbano (PRU) presentata dall'Amministrazione comunale di Belvedere Marittimo per la cui realizzazione è stato indicato il finanziamento complessivo provvisorio di € 981.268,11 (...);

2) sotto l'aspetto economico (nota Settore Finanziario n. 5933/2018) per la causale di che trattasi non risulta emesso alcun mandato di pagamento a favore della Sig.ra LEO SERVIDIO Enrichetta, attenendo i mandati emessi a suo favore ad altre, diverse procedure;

CHE, a riguardo della istata lett. A) del capoverso 7 (riconoscimento debito fuori bilancio):

questo Ufficio ha rimesso in favore del Responsabile del Settore Economico del Comune di Belvedere Marittimo, specifica nota n. 8485 di Prot. in data 5.05.2018 con la quale si è richiesto di far conoscere, con riguardo comunque di altra posizione, "le disponibilità finanziarie accertabili sul bilancio di previsione del corrente esercizio e/o indicare in maniera puntuale i canali di finanziamento che il Comune di Belvedere Marittimo potrà attivare" per provvedere al dovuto deposito di indennità di esproprio;

detto Responsabile, in riscontro, ha rimesso la nota n. 8536 di prot. in data 06.06.2018, integrata da nota successiva del 7.06.2018, interessanti anche la posizione della Sig.ra LEO SERVIDIO Enrichetta che qui rileva, nella quale ha comunicato che "in relazione a diversi debiti per espropri, l'Ente ha previsto nel bilancio 2018 un capitolo di spesa, 2506/2, finanziato dall'assunzione di mutuo presso la Cassa DD.PP., la cui previsione di competenza è nell'importo

88

complessivo di € 385.780,00" di cui "€ 198.724,70 per espropri a favore di Leo Servidio Enrichetta, al netto delle somme in progetto" per come comunicatogli per le vie brevi dal Sindaco l'8.03.2018 in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2018;

alla luce della documentazione acquisita, questo Ufficio ha rilevato la mancata previsione nei documenti contabili del Comune di Belvedere Marittimo delle somme necessarie a dare puntuale esecuzione a quanto disposto dalla Corte di Appello di Catanzaro nel pronunciamento n. 1383/2015 citato;

il comma 1 dell'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni (TUOEL) prevede che: "1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utili ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

il Ministero dell'Interno con Circolare n. F.L. 21/93 del 20/09/1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per poter essere riconosciuto sono quelli: - della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente; - della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; - della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

la deliberazione di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUOEL, costituisce un atto dovuto e vincolante per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV "Principi di gestione e Controllo di gestione" del TUOEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione - in materia di gestione degli enti locali - dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

nel caso di specie la quantificazione del debito fuori bilancio da riconoscere è data dalla differenza tra la somma riconosciuta in sede giudiziale con la sentenza n. 1383/2015, pari a complessivi € 190.027,00 oltre interessi legali dal 23.03.2010 (data di emissione del decreto di espropriazione n. 5123) al 20.12.2018 (data della presente proposta) per € 17.812,58 e così per un totale di € 207.839,58 e quella prevista in sede amministrativa nel piano particellare d'esproprio pari € 47.254,50 = e quindi nell'importo complessivo di Euro 160.585,08 =;

CHE a riguardo della lett. B) del capoverso 7 (fonti di finanziamento del debito):

la riportata lett. a) al comma 1 dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di comunque procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- in relazione a quanto precisato dal Responsabile del Settore Economico del Comune nella citata nota n. 8536 di prot. in data 96.06.2018, al fine di poter ricorrere alla accensione di un mutuo per finanziare il debito maturato la Cassa Depositi e Prestiti nella "Documentazione da produrre per l'istruttoria di affidamento ai sensi della Circolare 1280 del 27.06.2013 - Debiti fuori bilancio - EP023" richiede espressamente che nella deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio *"dovranno essere fornite indicazioni dettagliate riguardo le motivazioni che hanno condotto l'ente a ricorrere all'indebitamento, a fronte dell'impossibilità di utilizzare altre risorse. In particolare la delibera (...) di riconoscimento del debito fuori bilancio dovrà riportare espressamente le seguenti indicazioni: - non disponibilità di avanzo di amministrazione relativo al rendiconto dell'anno precedente a quello di ricorso all'indebitamento nel rispetto di quanto disposto dall'art. 187 comma 2 TUEL; - impossibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente; - inesistenza di proventi derivanti da alienazioni patrimoniali prevedibili e/o destinabili al finanziamento del debito; - inesistenza di trasferimenti di capitali dallo Stato o da altri enti pubblici destinabili al finanziamento del debito";*
- questo Ufficio con nota n. 18825 di Protocollo del 04.12.2018 ha richiesto alla Responsabile del Settore Economico del Comune di Belvedere Marittimo di integrare la documentazione già prodotta, fornendo le attestazioni volute dalla Cassa DD.PP.;
- detta Responsabile ha riscontrato, in pieno adempimento, detta nota con propria n. 19260 di Prot. dell'11.12.2018 espressamente dichiarando: *"1. La non disponibilità di avanzo di amministrazione relativo al rendiconto dell'anno precedente a quello di ricorso all'indebitamento nel rispetto di quanto disposto dall'art. 187 comma 2 del Tuel; 2. L'impossibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente; 3. L'inesistenza di proventi derivanti da alienazioni patrimoniali prevedibili e/o destinabili al finanziamento del debito; 4. L'inesistenza di trasferimenti di capitali dallo Stato o da altri enti pubblici destinabili al finanziamento del debito";*
- la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti in Roma n. 1280 del 27.06.2013 per come integrata con le modifiche autorizzate in data 10.07.2017, e in particolare la Sez. 15 dedicata ai prestiti per debiti fuori bilancio, ha stabilito che *"gli interessi e la rivalutazione monetaria eventualmente liquidati con i provvedimenti conclusivi di procedure espropriative, (...) sono ammissibili al finanziamento nella misura calcolabile sino alla data di deposito del provvedimento, anche qualora gli importi bonari, i decreti di esproprio o le sentenze siano stati, rispettivamente, adottati o depositate successivamente al 7.11.2001";* conseguentemente anche dette somme possono essere finanziate con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- ciò stante, si ritiene di dover procedere conseguentemente ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii. che, al comma 3 dell'art. 194 citato, così dispone *"Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse";*

CHE a riguardo della lett. C) del capoverso 7 (deposito delle somme presso la Cassa DD.PP.):

- tale adempimento può essere soddisfatto solo successivamente alla stipulazione del mutuo di cui al punto precedente con la Cassa Depositi e Prestiti;
- a seguito della abrogazione della Legge n. 2359 del 25 giugno 1865 "Espropriazioni per causa di utilità pubblica" ad oggi la normativa di riferimento è il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" (art. 26 ss.) e in particolare, per il caso di specie, l'art. 29;

RITENUTO di dover provvedere conseguentemente;

VISTA la normativa, le disposizioni e gli atti d'ufficio in riferimento;

VISTI altresì

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., in particolare l'art. 107 c.6 e 109 c.2;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- l'art. 23, comma 5, della Legge 27.12.2002 n. 289;
- la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti in Roma n.1280 del 27.06.2013 avente ad oggetto "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e Prestiti società per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito nella legge 24.11.2003 n. 326, da parte degli enti locali di cui al D. Lgs 18.8.2000 n. 267", per come integrata con le modifiche autorizzate in data 10.07.2017, ed in particolare la Sez. 15 dedicata ai prestiti per debiti fuori bilancio;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione n. 13/SSRRCO/QMIG/16 della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo depositata il 27.07.2016;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in merito al riconoscimento del debito fuori bilancio, espresso in data 02.01.2019 con Verbale n. 37 acquisito agli atti d'ufficio in data 3.01.2019 con il n. 60 di Protocollo;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole reso in data 13.12.2019 sulla proposta di deliberazione, redatta l'11.12.2018, dal Responsabile del Settore Economico ai sensi dell'art. 49 nonché dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii., in uno alla attestazione di cui all'art. 153 comma 5 dello stesso D.Lgs., trasmessi con nota n. 19391 del 13.12.2018;

ACQUISITO altresì il parere favorevole reso in data 13.12.2019 sulla stessa proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistica di questo Comune ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii. e trasmesso in allegato alla nota n. 533/UTC in pari data;

in adempimento

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e riportato

1. di **RICONOSCERE**, si come riconosce ad ogni effetto di legge e in particolare ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva n. 1383/2015 emessa in data 14.10.2015 dalla 2^a Sezione Civile della Corte d'Appello di Catanzaro, descritta in premessa, come specificato nel seguente prospetto:

Sorte capitale ex sentenza.....	€ 190.027,00 =
Interessi legali dal 23.03.2010 alla data della proposta.....	€ 17.812,58 =
TOTALE	€ 207.839,58 =

dalla quale occorre detrarre la somma prevista in sede amministrativa nel Piano Particellare d'Esproprio dei lavori relativi al "Piano di recupero urbano - Loc. Monti" pari ad € 47.254,50 = e quindi nell'importo complessivo di € 160.585,08 =;

2. di **FINANZIARE** il debito fuori il debito riconosciuto con mutuo di pari importo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti in Roma ai sensi dell'art. 194 comma 3 del D. Lgs n.267/2000, dandosi contestualmente atto: 1. della non disponibilità di avanzo di amministrazione relativo al rendiconto dell'anno precedente a quello di ricorso all'indebitamento; 2. dell' impossibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente; 3. dell' inesistenza di proventi derivanti da alienazioni patrimoniali prevedibili e/o destinabili al finanziamento del debito; 4. dell'inesistenza di trasferimenti di capitali dallo Stato o da altri enti pubblici destinabili al finanziamento del debito;

3. di **INCARICARE** il Responsabile del Settore Economico di questo Comune per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla richiesta e all'ottenimento del mutuo di cui al punto precedente, nel rispetto di quanto voluto dalla Cassa DD.PP. nelle sue circolari;

4. di **DISPORRE** - in espressa esecuzione alla Sentenza n. 1383/2015 in data 14 ottobre 2015 dalla Corte d'Appello di Catanzaro, 2^ Sezione Civile - il successivo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti in Roma della citata somma complessiva di € 160.585,08 spettante alla Sig.ra LEO SERVIDIO Enrichetta a cura del Responsabile del Settore Tecnico - Urbanistica, di concerto con quello del Settore Economico di questo Comune;

5. di **DISPORRE** altresì la richiesta della somma prevista nel quadro economico di progetto pari ad € 47.254,50 = all'uopo incaricando il citato Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico affinché predisponga tutta la documentazione necessaria a dare compiuta esecuzione, ottemperando altresì alla dovuta liquidazione in favore della citata Sig.ra LEO SERVIDIO Enrichetta della somma accreditata;

6. di **INCARICARE** il Responsabile del Settore Affari Istituzionali del Comune di Belvedere Marittimo per gli adempimenti di legge conseguenti alla adozione della presente deliberazione ed in particolare per quelli evidenziati al quarto capoverso della premessa (spese processuali oltre accessori e spese della consulenza tecnica d'ufficio), nonché degli altri di natura amministrativa occorrendi;

7. di **RIMETTERE**, copia fotostatica della presente deliberazione in favore dei Responsabili di cui ai punti precedenti;

8. di **DARE IMMEDIATA ESECUZIONE** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 ess.mm.ii.

Dr. Ernesto GAGLIARDI



Per la **REGOLARITA' TECNICA**
(art. 49 D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.)

si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Ll, 13.12.2018

IL RESPONSABILE del SETTORE
TECNICO URBANISTICA
Geom. Antonio LEO

Per la **REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE**
(art. 49 e 147 bis comma 1 D.Lgs n. 267/2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Per la **COPERTURA FINANZIARIA**
(art. 153 comma 5 D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

ATTESTA l'impegno della somma in proposta a valere sul Bilancio di Previsione corrente (cap 2506/2).=

Ll, 13.12.2018

IL RESPONSABILE del SETTORE ECONOMICO
Rag. Antonietta GROSSO CIPONTE

ATTESTATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele PONTE, visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge
18.6.2009 n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 16 GEN. 2019
al n. 41 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Ll, 16 GEN. 2019

IL RESPONSABILE del SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
PONTE Daniele

CASS
46
STUDIO LEGALE TALARICO
Via A. Garaschi n° 31
87054 ROGLIANO (CS)
Tel. 0984 991533

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

- In nome del Popolo Italiano -

Sent.

N. 1383/15

Cronol.

N. 2819/15

Repertorio

N. 1831/15



LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Sezione Seconda Civile

Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:

dott. FRANCESCA ROMANO	PRESIDENTE
dott. CHIARA ERMINI	CONSIGLIERE REL.
dott. ADRIANA PEZZO	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 729/2010 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente



TRA

LEO SERVIDIO ENRICHETTA, rappresentata e difesa dall'avv. Rinaldo e
Matilde Talarico del foro di Cosenza; ATTRICE

E

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO, in persona del Sindaco in
carica; CONVENUTO già CONTUMACE

All'udienza del 13.5.2015 così venivano l'attrice precisava le conclusioni:

<<- in accoglimento della presente impugnazione dell'indennità di
espropriazione operata dal Comune di Belvedere M.mo, accertata la natura
edificatoria del terreno e la relativa zonizzazione, quantificare la giusta e legittima
indennità, pari al valore venale del bene, spettante all'odierno attore in
conseguenza dell'espropriazione del quoziente di terreno in narrativa indicato e
descritto, tenuto conto altresì che attraverso l'espropriazione parziale si è venuto a
smembrare un bene che nella sua unitarietà aveva un valore economico

A

f

assolutamente più alto; - condannare il Comune convenuto al pagamento della corrispondente somma maggiorata dalla rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo; - condannare il Comune stesso al pagamento, in favore dell'attore, di ogni altra indennità di legge in conseguenza della condotta posta in essere. Con ogni altra statuizione di legge anche in ordine alle spese di lite>>.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 26.5.2010 per l'udienza del 16.11.2010, Leo Servidio Enrichetta conveniva dinanzi a questa Corte d'Appello il Comune di Belvedere Marittimo, in tal modo proponendo opposizione alla stima dell'indennità di esproprio di un terreno di sua proprietà, sito nel predetto Comune censuario, al foglio 36, p.lle 764 e 769. Allegava che la p.lla 769 era edificatoria e ricadeva in zona C1 Peep per mq. 5425 ed in zona G (attrezzature urbane e comprensoriali con utilizzazione prevista ad attrezzature per l'istruzione obbligatoria) per mq. 862; mentre la particella 764 ricadeva in zona C1 Peep per mq. 3 ed in zona G per mq. 16. Deduceva che il 27.4.2010 era stato notificato il decreto di espropriazione che riguardava una superficie di mq. 5.444 (di cui mq. 5425 relativo alla p.lla 769 e mq. 19 relativo alla p.lla 764) e che gli era stata offerta un'indennità di € 47.254,50, pari ad € 8,00/mq per la p.lla 769 e ad € 3,00/mq per la p.lla 764. Argomentava che l'indennità non era congrua rispetto ai valori di mercato, anche perché la residua proprietà della p.lla 769 (pari a mq. 1.167) aveva subito un notevole deprezzamento, restando preclusa l'edificazione diretta, mentre il valore di € 3,00/mq per la particella 764 era del tutto irrisorio. Faceva rilevare che detti terreni, a fini ICI, avevano un valore di € 40,00/mq e che il prezzo di due terreni, facenti parte dello stesso fondo, pattuiti nelle cessioni bonarie rispettivamente stipulate il 23.7.1998 ed il 9.12.1994 con lo stesso Comune di Belvedere M.mo, era stato determinato in € 27,577/mq ed in £. 50.000 (€ 25,82) al mq. Illustrava



A

b

che a seguito dell'occupazione abusiva risalente al 1990 di altro quoziente del medesimo fondo era stata intrapresa una causa risarcitoria presso il Tribunale di Paola che aveva condotto all'accertamento, ormai passato in giudicato, di un valore venale in € 20,40/mq (oltre rivalutazione ed interessi) in relazione al medesimo fondo ricadente in zona C1. Per questo chiedeva che l'indennità di espropriazione fosse determinata in ragione dell'effettivo valore venale del fondo con la condanna del Comune al pagamento della giusta indennità di espropriazione e di ogni altra indennità dovuta, concludendo come in epigrafe.

Il Comune di Belvedere M.mo non si costituiva in giudizio.

Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13.5.2015 erano, quindi, precisate le conclusioni e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con deliberazione consiliare n. 7 del 27.3.2007, divenuta esecutiva il 28.3.2007, il Comune di Belvedere M.mo approvava il progetto definitivo dei lavori del piano di recupero urbano in località Monti, dando atto che tale approvazione comportava la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

La Giunta Comunale, con successiva deliberazione n. 237 del 19.11.2009, approvava il progetto esecutivo dei lavori del piano di recupero urbano, località Monti.

Il 27.4.2010 era notificato a Leo Servidio Enrichetta il decreto di espropriazione emesso il 23.3.2010 del terreno complessivamente esteso mq. 5.444, riportato in catasto al foglio 36, p.lla 764 (ablata per mq. 19) e p.lla 769 (ablata per mq. 5425) per l'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione del suddetto piano di recupero urbano.

1.1. - Il decreto di espropriazione può quindi ritenersi validamente emesso entro i termini della dichiarazione di pubblica utilità.

L'occupazione del suolo per l'esecuzione dei lavori ha avuto luogo in epoca successiva all'emissione del decreto di espropriazione (v. avviso ai proprietari dello svolgimento delle operazioni di esecuzione del decreto di esproprio mediante l'immissione in possesso e l'accertamento dello stato di consistenza del 3.1.2012, in atti). Cosicché non è dovuta l'indennità di occupazione legittima, posto che la perdita del possesso del terreno da parte dell'attrice è successiva al trasferimento della proprietà in capo al Comune di Belvedere M.mo.

L'opposizione alla stima è stata tempestivamente proposta con citazione notificata il 26.5.2010 entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla notificazione del decreto di espropriazione previsto dall'art. 54 del d.P.R. 327 del 2001 (nella formulazione all'epoca vigente).

2. - L'indennità offerta, come allegata al decreto di esproprio, ammonta ad € 8,00/mq per la particella 769 e ad € 3,00/mq per la particella 764 per complessivi € 47.254,50.

Si tratta adesso di verificare se tale somma corrisponda al valore venale del suolo secondo i criteri indicati dagli artt. 33, 37 e 40 (quest'ultimo come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011) del d.P.R. 327 del 2001.

2.1. - Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che, di fatto, l'area espropriata, è maggiore di quella indicata nel decreto di espropriazione. Infatti nel decreto di espropriazione sono riportate le superfici di mq. 19 della p.lla 764 e di mq. 5.425 della p.lla 769 per complessivi mq. 5.444.

Di fatto, tuttavia, l'area occupata dall'amministrazione è maggiore, come, peraltro, indicato anche nella comunicazione con la quale lo stesso Comune di Belvedere M.mo ha trasmesso al consulente tecnico d'ufficio la documentazione integrativa richiesta.

Ritiene questa Corte che la maggiore superficie di fatto occupata dal Comune esuli dal presente giudizio, il quale ha ad oggetto unicamente la determinazione dell'indennità di espropriazione del terreno indicato nel decreto di esproprio.

Pertanto su tale maggiore superficie occupata di fatto dall'amministrazione questa Corte ritiene di non doversi pronunciare.

2.3. - Con riguardo alla superficie oggetto del decreto di espropriazione si osserva quanto segue.

Dal decreto di espropriazione si rileva che l'area ablata ricadente in zona "G" è estesa mq. 19 (per la quale è stata offerta un'indennità di € 3/mq), mentre l'area edificabile, ricadente in zona C1, è estesa mq. 5.425 (per la quale è stata offerta un'indennità di € 8/mq).

Come constatato anche dal consulente tecnico d'ufficio con accurata rilevazione, il terreno oggetto di causa, già dal momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ricadeva, per la maggior consistenza, in zona edificatoria "C1" destinata ai piani di edilizia economica e popolare secondo le previsioni del piano regolatore generale del Comune di Belvedere M.mo adottato con delibera consiliare del 3.11.1981 ed approvato con DPGR n. 729 del 18.5.1988.

Alla edificabilità legale si associa l'edificabilità di fatto, attesa l'estensione della superficie interessata pari a mq. 5.425.

Per la restante parte detto suolo ricade (e ricadeva all'epoca dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio) in zona "G" non edificabile siccome destinata ad attrezzature per l'istruzione obbligatoria (v. consulenza tecnica ing. Condorelli ed allegate norme di attuazione).

3. - Il valore venale del terreno oggetto del decreto di espropriazione è stato rilevato dal consulente tecnico d'ufficio in base ad accurate indagini di mercato di terreni omogenei a quelli oggetto di causa in base al sistema sintetico - comparativo.

Per l'accuratezza delle indagini svolte, ritiene questa Corte di poter condividere i valori di mercato rilevati dal consulente d'ufficio, il quale ha tenuto conto sia di plurimi atti di compravendita, sia del verbale di cessione volontaria del 23.7.1998 stipulato tra il Comune di Belvedere M.mo e Anna Maria Leo Servidio avente ad oggetto una parte del medesimo fondo (acquistato dalla parte attrice e dalla sorella Anna Maria Leo Servidio in distinte porzioni per successione ereditaria) in cui il terreno, pure ricadente in area edificabile era stato stimato in € 27,50/mq in moneta del 1998.

Inoltre il consulente tecnico ha tenuto conto anche della sentenza del Tribunale di Paola del 10.5.2004, avente ad oggetto l'occupazione illegittima operata dal Comune di Belvedere M.mo per l'edificazione di un palazzetto dello sport, nella medesima località Monti, di un terreno di proprietà della parte attrice Leo Servidio Enrichetta, il valore venale è stato indicato in € 35,99 all'attualità.

Né può trascurarsi che nella tabella dei valori dei suoli adottata dallo stesso Comune di Belvedere M.mo, ai fini del pagamento dell'ICI, ai terreni ricadenti in zona urbanistica C1, per l'anno 2006, è assegnato il valore di € 32/mq (v. delibere consiliari n. 59/2006 e 40/2007 allegate alla consulenza tecnica d'ufficio).

Sulla scorta di tali elementi di valutazione il consulente tecnico d'ufficio ha stimato il valore del suolo edificabile in € 35/mq e tale valutazione è condivisa da questa Corte.

Il terreno non edificabile - esteso mq. 19 -, tenuto conto delle concrete possibilità di utilizzazione, il valore di mercato può congruamente indicarsi in € 8,00/mq.

Pertanto l'indennità di espropriazione può determinarsi in complessivi € 190.027,00 (= € 35,00 x 5.425 mq + € 8,00 x 19 mq).

4. - Non risulta, invece, che dall'espropriazione sia derivato un deprezzamento alla residua proprietà - peraltro non rilevato neppure dal consulente tecnico d'ufficio - considerato che l'estensione residua del fondo resta comunque di circa mq 1.167 (per come dedotto dalla stessa parte attrice), per cui, in difetto di specifiche allegazioni, non ne risulta preclusa l'edificabilità. Né può trascurarsi che detto terreno è autonomamente risarcibile a diverso titolo a seguito dell'occupazione di fatto da parte del Comune di Belvedere M.mo. D'altro lato le allegazioni della stessa attrice sul punto si mostrano del tutto generiche, considerato altresì che non sono stati mossi rilievi alla consulenza tecnica d'ufficio che non ha rilevato il deprezzamento alla restante parte del fondo.

5. - Ne consegue che in accoglimento dell'opposizione va ordinato al Comune di Belvedere M.mo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti territorialmente competente della differenza tra quanto già versato a titolo di indennità di espropriazione e l'importo di € 190.027,00 come sopra accertato, oltre interessi legali dalla data di emissione del decreto di espropriazione al deposito medesimo.

6. - Le spese seguono la soccombenza del Comune di Belvedere M.mo e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte attrice in base al valore della controversia ed al Dm 55/2014.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sulle premesse conclusioni dei difensori delle parti, sentito il Consigliere relatore, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Leo Servidio Enrichetta, nei confronti del Comune di Belvedere M.mo, con atto notificato in data 26.5.2010, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- in accoglimento dell'opposizione determina l'indennità di espropriazione in € 190.027,00 ed ordina al Comune di Belvedere M.mo il

deposito della differenza tra e quanto già depositato per tale titolo ed il predetto importo di € 190.027,00, oltre interessi legali dalla emissione del decreto di espropriazione al deposito medesimo;

- condanna il Comune di Belvedere M.mo al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice, che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre accessori come per legge;

- pone definitivamente a carico del Comune di Belvedere M.mo le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Catanzaro, 14.10.2015.

L'Estensore

Chiara Ermini

Chiara Ermini

Il Presidente

Francesca Romano

Francesca Romano



CORTE DI APPELLO
CATANZARO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30-10-15

IL CANCELLIERE
del cancelliere PATALEO





CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

E' copia conforme all'originale

Catanzaro, 24/11/015

Riscossi diritti in marche per € 26,94
apposte sull'originale dell'ufficio.

Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario giudiziario
della Pubblica Amministrazione



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Riviera e
Roberto Garlovese
procuratore costituito nell'interesse di Leo Sorrento
Gwefere de

Catanzaro, 24/11/015

Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario giudiziario
della Pubblica Amministrazione



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta degli avv.ti Rinaldo e Matilde Talarico, in proprio e nella qualità in atti, io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'U.U.N.E. del Tribunale di Paola ho notificato la su estesa sentenza della Corte d'appello di Catanzaro a:

- **Comune di Belvedere Marittimo**, in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica presso la casa comunale, ivi spedendo copia del detto atto in plico racc. a.r. dall'ufficio postale di Paola in data odierna

Paola,

UFF. TRIBUNALE DI Paola
informato al Comune di Belvedere Marittimo
e consegnato a mani di *Domenico Talarico*
avvocato addetto l.o.
10-12-2013
L'Ufficiale Giudiziario
P. Catellani

L'Uff. Giud.

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

CANCELLERIA CIVILE

UFFICIO ISCRIZIONE A RUOLO

Si certifica che, esaminata la banca dati della Corte Suprema di Cassazione, sezione Archivio Ricorsi Civili, nonché i ruoli generali informatici di questo ufficio, non risulta proposta impugnazione nei termini di legge, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn 4 e 5 dell'art. 395 cpc, né regolamento di competenza ex art. 324 cpc, avverso la sentenza n 1383/2015 emessa da questo ufficio in data 30.10.2015 , R.G. 729/2015, nella causa civile vertente tra Leo Servidio Enrichetta c/ Comune di Belvedere Marittimo

Pertanto, la stessa è passata in giudicato.

Catanzaro, 13.09.2016



RISCOSSI DIRITTI
IN MARCHE PER


3,84

[Handwritten signature]



5460
258
17.09
2.71
21.38

01/12/2015



AGENZIA DELLE ENTRATE



LEO SERVINO FNR

Mod. F23

**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

CREDITO EMILIANO

AGENZIA/UFFICIO

318

PROV.

PM

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

TDE 20168100093366

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. LEO SERVINO

Emilietta

13/08/1933

SESSO (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

F

Belvedere Lupatino

CS

LSRYCH33M53HYF310

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

SESSO (M o F)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

TDE
codice sub codice (*)

RG

Anno Numero
2016 00250000913830

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1.09.1

6214,00

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

6214,00

EURO (lettere)

Sei mila duecento e quattro / 100

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELL'POSTE)

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLI
giorno mese anno 07/07/2016	03032	3201

3467

Emilietta LEO SERVINO

ROMA
Agenzia 2

**CREDITO
EMILIANO**

-7 LUG. 2016

Causa 372

Il Causale

PUNTE
DOTT. S. TALARICO

Da "rinaldotalarico" <rinaldotalarico@pec.giuffre.it>

A "belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it" <belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it>

Data giovedì 18 aprile 2019 - 17:30

Delibera Commissario ad acta n° 1.

STUDIO LEGALE TALARICO

Via Antonio Guarasci, 31 – 87054 ROGLIANO (CS) Tel. 0984.961.536 – Fax 0984. 1805484

e-mail: studiolegaletalarico@virgilio.it


Avv. Rinaldo Talarico

Avv. Matilde Talarico

Avv. Armando Talarico

Avv. Simona Talarico

Prer
in
caglio
x neppure



Ill.mo Sig. Responsabile

SETTORE AA.II

Comune di Belvedere Marittimo

Pec: belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it

OGGETTO: Delibera Commissario ad acta n° 1.

Riscontro la Sua nota n° 4849 del 12/4 u.s., per inviare quanto richiestomi, ossia il dettaglio delle competenze legali liquidate dall'autorità giudiziaria a carico di codesto Comune con le sentenze di cui in appresso.

Causa c/o Corte di appello: Leo Servidio Enrichetta / Comune di Belvedere M.

Sentenza n° 1383/2015

Compenso legale liquidato	€ 7.000,00
Rimb. forf. 15% Ex art. 2 DM 55/2014	€ 1.050,00
CPA 4%	€ 322,00
IVA 22%	€ 1.841,84

In totale sono (7.0000,00 + 1.050,00 + 322,00 + 1.841,84) = **Euro 10.213,84** ✓

Spese vive liquidate e successive:

Spese notifica sent.	€ 21,38
Registrazione sent.	€ 6.204,00
CTU	€ 1.523,59
	<u>€ 7.748,97</u>
Richiesta apposizione formula esecutiva	€ 26,94
<u>Marche e diritti per detta formula</u>	<u>€ 19,84</u>
Spese vive non imponibili – Totale	€ 7.795,75

Sentenza n° 1294/2017 TAR CALABRIA

OTTEMPERANZA

Compensi liquidati	€ 1.200,00
Rimb. forf. 15%	<u>€ 180,00</u>
	€ 1.380,00
CPA 4%	€ 55,20
IVA 22%	<u>€ 315,74</u>
Totale	€ 1.750,94
Rimborso contr. unif.	<u>€ 300,00</u>
	€ 2.050,94

Complessivamente le competenze legali per i due processi (Corte di appello e TAR) ammontano a: $(10.213,84 + 1.750,94) = \underline{\underline{€ 11.964,78}}$

Le spese vive non imponibili ammontano per i suddetti 2 processi $(7.795,75 + 300,00) = \underline{\underline{€ 8.095,75}}$

Complessivamente sono € 20.060,53 s.e.o.

Di tale somma chiedo l'urgente liquidazione. La prego di comunicarmi le determinazioni dell'Ente.

Ringrazio e invio cordiali saluti.

All. n° 4.

Rogliano, 18/04/2019

Avv. Rinaldo Talarico

Allegato(i)

Bonifico del 12-7-2012.pdf (228 Kb)
Bonifico del 2-11-2011.pdf (215 Kb)
Mod F23.pdf (536 Kb)
Sentenza 1294-2017.pdf (662 Kb)